



POLITICA AZIENDALE

ARTICOLO 1: INTEGRITA' E ONESTA', CORRETTEZZA E LEALTA'

- A. Evitare che all'interno dell'azienda si possano formare dei gruppi di più persone con lo specifico scopo di porre in essere comportamenti normativamente illeciti o lesivi per l'azienda.
- B. Rispetto rigoroso della normativa antiriciclaggio, impegnandosi comunque a rifiutare di porre in essere qualsivoglia operazione sospetta sotto il profilo della correttezza e trasparenza.
- C. La società attribuisce altresì primaria rilevanza alla tutela dei minori ed alla repressione dei comportamenti di sfruttamento di qualsiasi natura posti in essere nei confronti dei medesimi.

ARTICOLO 2: EQUITA', OBIETTIVITA' E TUTELA DELLA PERSONA

- D. La società ha come valore imprescindibile la tutela dell'incolumità della persona, della libertà e della personalità individuale.
- E. Non tollerare molestie sessuali e vessazioni fisiche o psicologiche, in qualsiasi forma ed ambito esse si manifestino.
- F. Ad ascoltare le richieste di colleghi, clienti, fornitori senza alcun preconcetto o comportamento volto esclusivamente alla difesa della propria posizione ed operato.
- G. Ad evitare nell'espletamento dei propri compiti di assumere decisioni o svolgere attività contrarie o in conflitto con gli interessi dell'azienda o comunque non compatibili con l'osservanza dei doveri di ufficio.
- H. A mostrare sensibilità e rispetto nei confronti degli altri astenendosi da qualsiasi comportamento che possa essere considerato offensivo.

ARTICOLO 3: TRASPARENZA E RISERVATEZZA

- I. Tutelare la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui i dipendenti e/o collaboratori della società possono trovarsi in possesso, in particolare nel caso in cui tali dati ed informazioni possano influenzare, se resi pubblici, il prezzo di strumenti finanziari non quotati e per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
- J. A considerare la riservatezza quale cardine dell'attività societaria fondamentale per la reputazione della società e la fiducia che in quest'ultima ripone la clientela. E' pertanto espressamente vietato comunicare, diffondere o fare uso improprio di dati sensibili, informazioni o notizie riservate riguardanti la clientela o soggetti terzi in genere, coi quali la società intrattiene, o è in procinto di ottenere, relazioni d'affari.

I dati personali possono essere resi noti solo nei riguardi di coloro i quali abbiano l'effettiva necessità di conoscerli per l'esercizio delle loro specifiche funzioni. Ogni soggetto che intrattiene rapporti con la società deve evitare l'indebita comunicazione o diffusione di tali dati e/o informazioni.

ARTICOLO 4: NORME DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA'

- K. La società è impegnata ad offrire pari opportunità di lavoro e di crescita professionale a tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori sulla base delle capacità e delle qualifiche professionali, senza alcuna discriminazione, nonché alcuna forma di nepotismo o favoritismo.
- L. Alla costituzione dello svolgimento del rapporto di lavoro, il personale riceve chiare e specifiche informazioni sugli aspetti normativi e retributivi. Inoltre, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il dipendente o collaboratore riceve indicazioni che gli consentono di



comprendere la natura del proprio incarico e che gli permettono di svolgerlo adeguatamente, nel rispetto della propria qualifica.

E' impegno della società curare la formazione di tutto il personale e di favorirne la partecipazione a corsi di aggiornamento e a programmi

ARTICOLO 6: IL CONFLITTO DI INTERESSI

M. I dipendenti e/o i collaboratori non possono essere coinvolti in nessuna situazione di conflitto di interessi come definito di seguito senza il consenso scritto del consiglio di amministrazione della società e dei consulenti legali.

Il conflitto di interessi:

- qualsiasi coinvolgimento in qualsiasi attività azienda o impiego esterno che può realisticamente entrare in conflitto con i compiti e le responsabilità del collaboratore o che non è compatibile con i migliori interessi della società
- qualsiasi attività personale che interferirebbe con lo svolgimento corretto dei doveri di un dipendente e/o collaboratore o che influenzi la capacità del dipendente e/o collaboratore di svolgere le proprie funzioni o che abbia come risultato un conflitto di lealtà che comprenda attività illegali
- ogni dipendente e/o collaboratore deve mantenere le informazioni aziendali e tecniche non generalmente disponibili al pubblico riservate durante l'impiego e in seguito al termine dell'impiego

ARTICOLO 7: RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI

A. per tutelare l'immagine e la reputazione della società costruite attraverso l'impegno, la dedizione e la professionalità delle sue strutture è indispensabile che i rapporti con la clientela siano improntati:

- Alla piena trasparenza e correttezza
- Al mantenimento di elevati standard di qualità dei propri prodotti, servizi e alla massimizzazione della soddisfazione della clientela
- All'accurata identificazione del profilo di rischio dei clienti
- Ad un tempestivo riscontro ai reclami, mirando ad una risoluzione sostanziale delle controversie
- Alla prestazione di cura e attenzione di ogni cliente o categoria di clienti, senza discriminazione alcuna in base alla loro nazionalità, religione o genere
- All'elaborazione di una politica e vendita con prezzi in linea con la qualità del prodotto offerto
- Al regolare monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di soddisfazione e fedeltà dei clienti
- Effettuare spese di rappresentanza ingiustificate o non previste contrattualmente, e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale
- I contratti di fornitura improntati all'equità, soprattutto con riferimento ai termini di pagamento, devono essere tutti comunicati alla società indipendentemente dalla tipologia di cliente ed eventuale grado di parentela con lo stesso

ARTICOLO 8: RAPPORTI CON LA CONCORRENZA

N. E' di fondamentale importanza che il mercato sia basato su una corretta concorrenza. La società e i suoi collaboratori sono perciò impegnati alla massima osservanza delle leggi in materia di tutela della concorrenza e del mercato in qualsiasi giurisdizione.

O. Nessun collaboratore può essere coinvolto in iniziative o contatti con concorrenti (es. accordi sui prezzi) che possano apparire come violazione delle normative a tutela della concorrenza del mercato.



- P.** I prezzi che la società deve praticare devono essere determinati dalla stessa e da lei sola.
- Q.** Non ci sarà alcun accordo o intesa, formale o informale, scritta o orale, con i competitor riguardo i prezzi o le politiche sui prezzi, le offerte, sconti o promozioni.
- R.** Nessun dipendente e/o collaboratore può contattare un competitor per verificare l'affermazione di un cliente secondo la quale un competitor ha inviato un'offerta.
- S.** Per evitare l'apparenza di una azione impropria, è assolutamente proibito consultare o discutere con i competitor, in qualsiasi modo, con riferimento a queste aree.

Allo stesso modo sono proibiti accordi con un fornitore o un cliente per dividersi i clienti o territori specifici o per boicottare qualsiasi individuo o azienda a meno che non siano specificatamente approvate dalla società.

ARTICOLO 9: GESTIONE DI DOCUMENTI E SISTEMI INFORMATICI

- T.** E' vietata la falsificazione, nella forma e nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati.
- U.** E' vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema.
- V.** E' vietato effettuare abusivamente il reperimento, riproduzione, la diffusione, la consegna o la comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico protetto o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee a suddetto scopo.

ARTICOLO 10: TUTELA DEI MARCHI E BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

- W.** E' vietato contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, ovvero fare uso di tali brevetti/marchi, disegni o modelli contraffatti o alterati.
- X.** E' fatto divieto ai destinatari del presente codice etico di:
- utilizzare segreti aziendali altrui
 - adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti dalla società
 - porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società
 - riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi

ARTICOLO 11: ANTIRICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E CONTRASTO AL TERRORISMO

In relazione a tutti i rapporti commerciali intrapresi per conto della società, i destinatari devono assicurarsi che i partner, clienti, fornitori o terzi diano adeguate garanzie di onorabilità e affidabilità.

La società si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio ed autoriciclaggio.

ARTICOLO 12: OFFERTE E PAGAMENTI VIETATI

Ai fini del presente codice etico, i dipendenti e/o collaboratori non possono promettere, offrire, autorizzare o fornire i prodotti/servizi a scopo di corruzione.

Il divieto relativo a pagamenti o regali impropri si applica non solo a pagamenti o offerte di pagamenti diretti, ma anche a offerte o pagamenti indiretti effettuati tramite intermediari.



In conformità con le leggi locali, non possono essere effettuati contributi politici per ottenere o mantenere commesse e far ottenere commesse ad altre persone o entità od ottenere vantaggi illegali.

ARTICOLO 13: DIFFUSIONE E SEGNALAZIONI

Il codice etico ed i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza di tutti i destinatari (interni ed esterni) mediante attività adeguata di comunicazione e diffusione affinché vengano conosciuti ed applicati i valori ed i principi in esso contenuti e si eviti che l'iniziativa individuale possa generare comportamenti non coerenti con il profilo reputazionale che la società persegue.

Il codice etico viene pubblicato sul sito internet accessibile a tutti.

Una copia cartacea del codice viene consegnata a ciascun dipendente e/o collaboratore all'atto della nomina, assunzione o dell'avvio del rapporto di collaborazione con la società.

I destinatari del presente codice hanno l'obbligo di segnalare eventuali istruzioni ricevute che siano in contrasto con la legge, i contratti di lavoro e/o collaborazione, la normativa interna ed il presente codice etico.

Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione è espressamente sanzionabile.

ARTICOLO 14: VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

Ai dipendenti e/o collaboratori che non rispettano il codice etico della società verranno applicate nel rispetto delle procedure previste della legge n. 300 del 1970 i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Rimprovero scritto
- Multe non superiore alla percentuale del 5% della provvigione maturata in base al fatturato del mese precedente e termine della collaborazione.